




UNISTUDIO ADVISORY

Misure di sostegno di carattere finanziario per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19


Versione aggiornata al 16.04.2020



Per le aziende colpite dall'epidemia di COVID-19, gli interventi a sostegno della liquidità sono ricompresi all'interno di due DL di riferimento: DL 18/2020 "Cura Italia" e DL 23/2020 "Decreto Liquidità"

I principali interventi a sostegno della liquidità, ad oggi, sono sostanzialmente:

1. Moratoria governativa (straordinaria rispetto alle attuali normative di riferimento per la moratoria)
2. Finanziamenti con garanzia "potenziata" del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
3. Finanziamenti con garanzia SACE concessi alle grandi imprese ed alle PMI che abbiano esaurito i limiti previsti per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al punto precedente



La Moratoria e le altre misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 previste all'Art. 56 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia")

Con il D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") sono state disposte misure urgenti, anche di natura finanziaria, per le imprese.

Moratoria governativa

L'Art. 56 del D.L. citato prevede una moratoria straordinaria fino al 30/09/2020 su aperture di crediti, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing finanziari.

Beneficiari

Le micro, le piccole e le medie imprese aventi sede in Italia così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 06/05/2003 n. 2003/361/CE, ovvero quelle imprese che:

- occupano meno di 250 persone e
- il cui fatturato annuo non superi i 50 EUR/mln oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 EUR/mln

purché le loro esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi

Moratoria straordinaria | misure e modalità adesione

Misure previste

- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 **non possono essere revocati in tutto o in parte**, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata, fino al 30/09/2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al **30/09/2020 sono prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori (ndr inclusi tutti i contratti correlati e garanzie) e senza alcuna formalità, **fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni**;
- la **sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate, o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30/09/2020** (ndr incluse anche quelle che scadono nel giorno stesso), **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. **È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.**

Come aderirvi

La società che intende aderire ad una o più delle misure previste dal D.L. 18/2020 all'Art. 56 deve contattare la banca/istituto finanziario di riferimento che invierà loro un modulo da compilare e ritornare sottoscritto via PEC o altra formula che garantisce la data certa.

Deve autocertificare:

- ai sensi dell'Art.47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione da COVID-19;
- di essere una microimpresa, piccola o media ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;
- altre ed eventuali richieste esplicitamente dell'Istituto (es. calo di fatturato subito, situazione di equilibrio finanziario precedente etc.).
Nella maggior parte dei casi le autocertificazioni citate risultano incluse nel modulo inviato dalla banca.

La moratoria prevista dal decreto è “automatica” e non prevede valutazione del merito creditizio

Moratorie “alternative”

02 ► Moratorie “alternative”

- È stata estesa ai finanziamenti in essere al 31/01/2020 la **moratoria inclusa nell’Accordo ABI 2019** che prevede la **sospensione della quota capitale per al massimo 12 mesi, ma con segnalazione in Centrale Rischi** (“Forebearance” non prevista dalla Moratoria “COVID-19”), la necessità di istituire una pratica ordinaria con valutazione del merito creditizio e **la possibilità per l’Istituto di aumentare il tasso applicato in ragione del maggior rischio di credito assunto**; ne risultano comunque esclusi i finanziamenti che già hanno beneficiato di una sospensione/allungamento nei 24 mesi antecedenti e/o le imprese che presentano esposizioni classificate deteriorate.
- In alternativa alla moratoria governativa **alcune banche hanno previsto moratorie integrative o alternative** che seguono logiche e durate differenti, ma quasi tutte non prevedono la segnalazione.

Misure di «potenziamento» del Fondo centrale di garanzia per le PMI (DL “Cura Italia” e DL “Liquidità”)

L’Art. 49 del DL “Cura Italia”, come poi rimodificato dall’Art. 13 del DL “Liquidità”, ha potenziato l’operatività del Fondo per le PMI con validità di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto e quindi fino a dicembre 2020.

- la **garanzia diventa gratuita** e viene **elevata all’importo massimo di 5 EUR/mln per singola impresa** con numero di dipendenti non superiore a 499 (2,5 EUR/mln il limite precedente);
- **la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della UE (altrimenti la copertura è dell’80%)**, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi purché l’importo totale di tali operazioni non superi uno dei seguenti limiti:
 - il doppio della spesa salariale annua 2019 o dell’ultimo anno disponibile,
 - il 25% del fatturato totale del 2019,
 - il fabbisogno del circolante e degli investimenti dei successivi 18 mesi (per piccole - medie imprese) o 12 mesi (per le altre) da autocertificarsi ad opera del richiedente;
- diventano ammissibili **le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti**, a patto che il nuovo finanziamento preveda “nuova finanza” per almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere e oggetto di rinegoziazione (garanzia diretta dell’80%);
- nel caso di moratoria la **durata della garanzia del Fondo risulta automaticamente estesa**;
- la **garanzia è concessa utilizzando esclusivamente il modulo economico-finanziario** (e non anche l’andamentale, relativo al profilo di credito) del modello di valutazione che prevede la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari;

Misure di «potenziamento» del Fondo centrale di garanzia per le PMI (DL “Cura Italia” e DL “Liquidità”)

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che:
- alla data della richiesta presentino **esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”**, purché tale classificazione **non sia precedente alla data del 31/01/2020**,
 - che in data successiva al 31/12/2019 **siano state ammesse alla procedura di concordato in continuità o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o abbiano presentato piani ex Art. 67**, purché alla data del decreto le loro esposizioni non risultino più classificate come esposizioni deteriorate,
Sono escluse dalla garanzia le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze”;
- **non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento**;
- per operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 EUR/k, **la garanzia del Fondo può essere cumulata** con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- sui **nuovi finanziamenti** concessi in favore delle PMI la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, **è concessa automaticamente e gratuitamente garanzia dal Fondo al 100%** (previa autorizzazione UE) **senza valutazione sul soggetto beneficiario**. Il finanziamento potrà avere durata **fino a 72 mesi**, un pre-ammortamento **non inferiore a 24 mesi** ed un importo non superiore al 25% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio e **comunque non superiore a 25 EUR/k**;
- per le **imprese con ricavi non superiori a 3,2 EUR/mln** la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, può essere **cumulata un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati, sino alla copertura del 100%** del finanziamento concesso purché il prestito non eccedano il 25% del fatturato;
- **la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate da non oltre 3 mesi, al fine di ridurre il tasso relativo.**

Altre misure di natura finanziaria previste dal decreto “Liquidità”

- ai **finanziamenti soci o da società controllanti** effettuati in favore della società dalla data del decreto “Liquidità” al 31/12/2020 **non si applica la postergazione**;
- tutte le **istanze di fallimento depositate tra il 09/03/2020 ed il 30/06/2020 sono improcedibili**;
- per le **perdite di capitale formatesi nei periodi tra il 09/04/2020 e fino al 31/12/2020 non si applicano gli articoli 2446 e 2447 del cc..**

I finanziamenti con le coperture del Fondo di garanzia PMI integrate ai sensi del DL 08/04/2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”, Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Fino al 31/12/2020, in deroga alla vigente disciplina del fondo di cui all’Art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12/1996 n. 622, si applicano le seguenti misure. **Beneficiari imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.**

BENEFICIARI	GARANZIA	LIMITE	CONDIZIONI	PROCEDURA
PMI esercenti attività di impresa, arti o professioni	100%	importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25 EUR/k	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso garanzia gratuito, tasso massimo Rendistato + spread 0,2%; • Durata massima 72 mesi con pre-ammortamento minimo di 24 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione sui danni derivanti da COVID-19; • Erogazione senza valutazione e/o istruttoria del Fondo di Garanzia
Imprese con fatturato fino a 3,2 EUR/mln	90% + 10% Confidi	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800 EUR/K		
Imprese fino a 499 dipendenti	90% (80% finché non sarà concessa l’aut. UE)	Prestito non superiore al minore importo fra: <ul style="list-style-type: none"> • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario* del 2019 o dell’ultimo anno disponibile; • il 25% del fatturato totale nel 2019; • il fabbisogno per circolante e investimento dei succ. 18 mesi (per PMI), 12 mesi (se n° dipendenti < 499). Importo massimo garanzia 5 EUR/mln	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso garanzia gratuito, tasso massimo non previsto; • Durata massima 72 mesi 	Valutazione del fondo su profilo economico-finanziario della società ma non sull’andamentale

* compresi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma formalmente a libro del subcontraente

I finanziamenti con le coperture del Fondo di garanzia PMI integrate ai sensi del DL 08/04/2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”, Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI* che **abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia**, si prevede la concessione fino al **31/12/2020 di una garanzia di SACE in favore di banche**, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

REQUISITI CONDIZIONI VINCOLI	IMPORTO DEL PRESTITO	COPERTURA DELLA GARANZIA		
<ul style="list-style-type: none"> L’impresa al 31/12/2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà; rilascio garanzia entro il 31/12/2020, a copertura di nuovi finanziamenti; durata non superiore ai 72 mesi, con la possibilità di beneficiare di 24 mesi di pre-ammortamento; l’impresa assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, a non approvare la distribuzione di dividendi o ad acquistare azioni proprie nel corso del 2020; Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi locazzati in Italia 	<ul style="list-style-type: none"> Ammontare massimo non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25% del fatturato annuo Italia relativo al 2019; doppio del costo del personale (in Italia) relativo al 2019 (in caso di inizio attività successivo al 31/12/2018 si fa riferimento ai costi attesi per i primi due anni). <p>Se l’impresa beneficiaria fa parte di un Gruppo, il fatturato e i costi del personale sono analogamente da considerarsi su base consolidata</p>	<p>1 90% < 5.000 dipendenti in Italia e fatturato** ≤ 1,5 EUR/mld</p>	<p>2 80% > 5.000 dipendenti in Italia e fatturato** compreso tra 1,5 e 5 EUR/mld</p>	<p>3 70% Fatturato** superiore a 5 EUR/mld</p>
		<p>1 Procedura semplificata Applicata sulla base dei dati certificati qualora l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio. L’impresa presenta domanda alla banca che valuta la delibera di erogazione. Se positiva trasmette la richiesta di garanzia alla SACE che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento</p>		<p>2 3 Procedura ordinaria Il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta dal decreto del MEF</p>
		COPERTURA DELLA GARANZIA		
		Piccole e medie imprese	Imprese diverse dalle piccole e medie imprese	
		25 p.b. anno 1, 50 p.b. anno 2 e 3 100 p.b. anno 4, 5 e 6	50 p.b. anno 1, 100 p.b. anno 2 e 3 200 p.b. anno 4,5 e 6	

* diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito (ovvero il medesimo Gruppo quando la prima è parte di un Gruppo) ** consolidato

Come possiamo aiutarvi?

Unistudio Advisory

consulenza strategica, direzionale e finanziaria

Grazie al nostro network ed alle competenze trasversali in materia legale, societaria e giuslavoristica possiamo supportarvi nella:

- valutazione delle misure di intervento immediate in termini di liquidità: assistenza nella selezione della linea di credito più adatta, supporto alla negoziazione con il sistema bancario, ivi inclusa la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
- valutazione degli impatti della crisi immediati e prospettici in termini economico finanziari e piani di azione conseguenti;
- valutazione e revisione della strategia futura e dei processi di business.

Il contenuto del presente documento assolve a scopi informativi generali e non può intendersi in sostituzione di una consulenza effettuata da consulenti professionisti. Si declina pertanto ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio e non autorizzato del medesimo